

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	
UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO, NOTIFICATO IL 30.12.22, PROMOSSO NELL'INTERESSE DI UN ESERCENTE LA PROFESSIONE MEDICA - TERZO CHIAMATO IN CAUSA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO CIVILE N. 66963/20 R.G. PROMOSSO DA UN PAZIENTE C/ UNA CASA DI CURA ROMANA (CONVENUTA PRINCIPALE) - NEI CONFRONTI DI ALTRA CASA DI CURA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA (TERZE CHIAMATE). AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MAURIZIO HAZAN. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 26.264,16 DI CUI € 4.369,33 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.P.A. INCLUSI (FASC. 6998).</p>	
Proposta di delibera: 852/23 del: 27/04/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 27/04/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

## II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- con Atto di citazione del 2.11.20 un paziente incardinava un giudizio civile innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di una Casa di Cura romana per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 1.083.339,76, dallo stesso asseritamente subiti a seguito dell'intervento eseguito il 20.11.15 da un chirurgo all'epoca dei fatti dipendente dell'AO SGA;
  - nello specifico, il paziente muoveva alla Casa di Cura convenuta le seguenti censure :  
a) esecuzione con negligenza e/o imperizia dell'intervento chirurgico del 20.11.15; b) l'aver omesso di adottare misure di asepsi e sterilità atte ad evitare l'insorgenza del processo infettivo nosocomiale e c) criticità in relazione all'intervento dell'8.3.16, eseguito presso altra Casa di Cura romana dal medesimo chirurgo.
  - nell'ambito del predetto giudizio, rubricato al n. 66963/20 R.G., la Casa di Cura convenuta si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta e contestuale autorizzazione alla chiamata in causa del chirurgo operatore, all'epoca dei fatti dipendente di questa Azienda, alla cui condotta, secondo la ricostruzione fornita dalla convenuta principale, era riconducibile in via esclusiva la responsabilità causativa del lamentato danno;
  - il Giudice adito, con provvedimento del 15.4.22, autorizzava la chiamata del sanitario differendo la prima udienza al 19.10.22;

- si costituiva, a sua volta, il chirurgo operatore con comparsa di costituzione e risposta e autorizzazione alla chiamata in causa sia dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata - quale datore di lavoro per avere egli svolto l'intervento del 20.11.15 in regime di attività libero-professionale intramuraria – sia di un'altra Casa di Cura romana ove aveva eseguito, questa volta in regime extramoenia, un altro intervento in data 8.3.16 sul medesimo paziente;

**CONSIDERATO** che:

- con provvedimento del 25.11.22 il Giudice adito ha autorizzato la chiamata in causa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e della Casa di Cura;

**TENUTO CONTO** che il caso è stato discusso nel corso della seduta del Comitato Valutazione Sinistri del 28.3.23, al fine di valutare l'opportunità, per l'Azienda, di costituirsi nell'ambito del richiamato giudizio civile;

**VISTO** il verbale relativo alla predetta seduta del 28.3.23 con il quale il CVS *preso atto di quanto rappresentato dal prof. (...), (intervenuto in qualità di chirurgo operatore) (...) rilevato come, da un'approfondita disamina degli atti relativi al caso de quo, sia emerso che all'epoca (20/11/2015) in cui il paziente si è sottoposto all'intervento presso la Casa di Cura (...), il dott. (...) (al tempo dipendente dell'AO SGA) era autorizzato a svolgere attività libero professionale in regime di intramoenia;*  
*rilevato, pertanto, come, alla luce di quanto sopra, il dott. (...) abbia chiamato in causa l'AO SGA affinché quest'ultima lo manlevi e lo tenga indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole della sentenza che verrà emessa a definizione del giudizio de quo per i danni eventualmente riconosciuti al sig. (...) come conseguenza dell'intervento eseguito in data 20 novembre 2015 dal predetto sanitario in regime libero-professionale intramoenia presso la Casa di Cura (...);*  
*rilevato, altresì, come, con particolare riferimento alla seconda delle censure avanzate dal sig. (...) ("l'essere state omesse quelle misure di asepsi e sterilità atte ad evitare l'insorgenza del processo infettivo nosocomiale - Klebsiella pneumoniae - che, nel caso di specie, ebbe a verificarsi senza essere mai completamente risolto") dell'infezione nosocomiale contratta dal sig. (...) durante il suo ricovero presso la Casa di Cura (...) dovrà essere eventualmente chiamata a rispondere in via esclusiva la predetta struttura sanitaria, se non proverà di aver adottato e posto in essere adeguati protocolli di sanificazione e sterilizzazione, con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità dell'AO SGA;*  
*rilevato, inoltre, come l'intervento di chiusura della stomia e ricanalizzazione sia stato eseguito dal dott. (...) in data 8 Marzo 2016 presso la Casa di Cura (...) in qualità di libero professionista non più in regime di intramoenia e come, quindi, l'AO SGA non possa in alcun modo esserne chiamata a rispondere;*  
*alla luce di tutto quanto sopra esposto ritiene opportuno che l'AO SGA si costituisca (in qualità di terza chiamata) nel giudizio de quo.*

**RITENUTO** opportuno, per tutto quanto sopra esposto, costituirsi, in qualità di terza chiamata, nell'ambito del richiamato giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma;

- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di “autoassicurazione del rischio”;
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno conferire l’incarico per la difesa dell’Azienda all’avv. Maurizio Hazan, legale regolarmente iscritto all’albo aziendale e di comprovata esperienza in materia di responsabilità medica;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l’espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
  - al suddetto Legale è stata rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Piazza Farnese, 105;
- TENUTO CONTO** che:
- l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **26.264,16** (€ 18.000,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € **4.369,33** (€ 2.994,5 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”:  
per € **4.369,33** sull’esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 55 ;  
per € **21.894,83** sull’esercizio 2024;
  - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

## PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 28.3.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata, in qualità di terza chiamata, nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, notificato il 30.12.22, promosso nell'interesse di un esercente la professione medica - terzo chiamato in causa nell'ambito del giudizio civile n. 66963/20 R.G. promosso da un paziente c/ una Casa di Cura romana (convenuta principale) - nei confronti di altra Casa di cura romana e dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata (terze chiamate).
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Maurizio Hazan, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, Piazza Farnese, 105;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 26.264,16** (€ 18.000,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 4.369,33** (€ 2.994,5 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 26.264,16** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 4.369,33** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 55 ;

per **€ 21.894,83** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

#### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso  
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

#### DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.